



**COMUNE DI ADRANO**  
**(Città metropolitana di Catania)**

**Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello**

( Legge 10 aprile 1951, n.287 - legge 5 maggio 1952, n.405 e legge 27 dicembre 1956, n.1441)

**IL SINDACO**

In conformità del disposto dell'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287 modificato dall'art.3 della legge 5 maggio 1952 n.405 e del 2° comma dell'art.2 della legge 27 dicembre 1956, n.1441, deve provvedere all'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

**INVITA**

tutti i cittadini, uomini e donne, che non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.12 della predetta legge, a chiedere, **entro il 31 luglio del corrente anno**, di essere iscritti nei rispettivi Elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

**RAMMENTA** che la Commissione Comunale, nominata a norma dell'art.13 della legge 10 aprile 1951, n.287 provvederà dopo la scadenza, alla iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero essere in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legge.

Gli interessati potranno compilare la domanda sull'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Elettorale comunale o scaricandolo dal sito web istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, li 5 aprile 2023

**IL SINDACO**  
**On. Fabio Mancuso**

---

**LEGGE 10 APRILE 1951, N.287**

Art. 9 - I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici -b) buona condotta morale -c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni -d) diritto finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10-I Giudici popolari delle Corti di assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.11 -1° comma -L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

Art.12 - Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario-b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio -c) i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Art. 36 -Ai Giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno nel quale esercitano le loro funzioni ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata ove questa coincidenza non sussista. Ai Giudici popolari che prestano servizio nelle Corti di assise o nelle Corti di assise di appello fuori dalla loro residenza, spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i Giudici di grado VI o per i consiglieri di Corte di appello. Le stesse indennità sono dovute anche al Giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

ALLA COMMISSIONE COMUNALE  
PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  
DEI GIUDICI POPOLARI

**ADRANO** - -

**DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in ADRANO

di professione \_\_\_\_\_ essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art.9 /

dall'art.10 (1) della legge 10 aprile 1951. n.287, come modificata dalle leggi : 5 maggio 1952,  
n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441.

**CHIEDE**

di essere iscritto nell'elenco comunale dei giudici popolari di:

- Corte d'Assise

:

- Corte d'Assise di Appello.

Dichiara di possedere il **titolo finale di studio** di scuola media inferiore/ superiore che si allega in **fotocopia**.

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'ufficio di  
Giudice Popolare, previste dall' articolo 12 della legge sopracitata.

Si allega in fotocopia carta d'identità.

Adrano, li \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

(1) cancellare la voce che non interessa

**Legge 10 aprile 1951, n. 287**

**art.9**-I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) cittadini nati in Italia e godimento dei diritti civili e politici - b) buona condotta morale - c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni - diploma di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**art.10** - I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola di secondo grado, di qualsiasi tipo